

COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

Ordinanza n. 17/2010

Oggetto: Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Divieto di abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

IL SINDACO

DATO ATTO che nel Comune di è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati al fine di aumentare le frazioni di rifiuto da avviare al recupero, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e lo smaltimento finale degli stessi;

ATTESO che il Comune di Ardenno è attiva la raccolta differenziata della carta, cartone, , plastica, lattine, porta a porta e la possibilità di conferimento presso le aree attrezzate di vetro e rifiuti organici e vegetali ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione potenziare il sistema di raccolta differenziata Rifiuti con conseguente riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati da inviare a discarica;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi);

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'Ambiente ed all'Igiene e Sanità Pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 125/2008, con il quale sono attribuiti ai sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO, altresì, il D.M. 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ATTESO che, tra l'altro, è previsto che il sindaco intervenga nelle situazioni che "...determinano lo scadimento della qualità urbana...";

ATTESO che a seguito di verifiche effettuate, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani,

CONSIDERATO che ciò provoca nel nostro territorio, proteste e denunce, con sovraccarico di lavoro per ispezioni, sopralluoghi ed interventi urgenti da attuare con spese considerevoli a carico dell'Ente;

VISTO l'art.7 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 16 Legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n. 125/2008;

ORDINA

1. E' fatto divieto assoluto di abbandonare nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto costiero fluviale lacustre, terreni privati, cave etc.) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso;
2. E' fatto divieto assoluto introdurre nei sacchi portarifiuti e nei contenitori per la raccolta differenziata disposti sul territorio comunale, rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui sono previsti;

DETERMINA

per i trasgressori di cui al punto 1 del superiore dispositivo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di €. 150,00 ai sensi di legge;

per i trasgressori di cui al punto 2 del superiore dispositivo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di €. 50,00 ai sensi di legge;

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza, alla Polizia Locale, al Dirigente dell'ufficio Tecnico Comunale, al Segretario Comunale, nonché inserita nel sito del Comune;

Ardenno, li 22 marzo 2010

IL SINDACO
Laura Bonat